



Salvatore Rumeo

*per grazia di Dio
e per designazione della Sede Apostolica
Vescovo di Noto*

Prot. C 287-797/24

Ai Sacerdoti della Diocesi

**DECRETO DI DETERMINAZIONE
DEGLI ATTI DI STRAORDINARIA AMMINISTRAZIONE
PER GLI ENTI ECCLESIASTICI
SOGGETTI ALL'AUTORITÀ DEL VESCOVO DI NOTO**

I Beni Ecclesiastici che i sacerdoti amministrano sono destinati, secondo il forte richiamo del Concilio Vaticano II (cfr. *Gaudium et spes*, nn. 42,76,88 e *Presbiterorum Ordinis*, nn. 18 e 20) e una prassi plurisecolare, esclusivamente per l'attuazione della missione della Chiesa nel mondo. Da ciò la necessità di definire una metodologia finalizzata alla testimonianza evangelica e pertanto

VISTO il canone 1276 § 1 C.J.C. sul diritto-dovere del Vescovo Diocesano di vigilare con cura sull'amministrazione di tutti i beni che appartengono alle persone pubbliche a lui soggette;

VISTO il canone 1281 § 1 C.J.C. che dichiara invalidi gli atti di straordinaria amministrazione posti in essere dagli amministratori delle persone giuridiche pubbliche a meno che prima non abbiano ottenuto dall'Ordinario la facoltà per iscritto;

VISTO il canone 1281 § 2, C.J.C. che letteralmente statuisce: "competit Episcopo Diocesano, audito consilio a rebus economicis, huiusmodi actus pro persone sibi subiectis determinare",

VISTO il canone. 1288 C.J.C. circa l'introduzione o la contestazione di una lite davanti al Tribunale civile,

VISTI i canoni 1291, 1292, 1293, 1294 e 1295 C.J.C. per l'alienazione dei beni che costituiscono il patrimonio stabile di una persona giuridica o per gli affari che intacchino il patrimonio peggiorandone la condizione,

VISTO l'art. 7, c. 5, dell'Accordo di revisione del Concordato Lateranense e l'art. 18 della legge 222/85, che stabiliscono che i controlli canonici hanno rilevanza anche per la validità e l'efficacia degli atti nell'ordinamento civile.

VISTA la direttiva n. 20 promulgata in data 6 giugno 1984 e le sue successive modifiche promulgate in data 21 settembre 1990, e 27 marzo 1999 della Conferenza Episcopale Italiana circa la determinazione dei valori minimi e massimi quali sono che delimitano la competenza dei Vescovi Diocesani in Italia nell'autorizzare gli atti di straordinaria amministrazione delle persone giuridiche pubbliche loro soggette;

VISTA l'Istruzione in materia amministrativa della Conferenza Episcopale Italiana, in data 1 aprile 1992, come modificata in data 30-31/05/2005

VISTA l'istruzione in materia della Conferenza Episcopale Siciliana

Richiamando l'osservanza del can. 1277 e la delibera n. 37 della C.E.I. circa gli atti di straordinaria amministrazione, posti in atto dal Vescovo diocesano, e sentito, a norma del canone 1281 § 2 c.j.c. il Consiglio Diocesano per gli Affari economici, nella seduta del 30/09/2024 a Noto presso la Curia diocesana.

DECRETA

Articolo 1

Sono abrogati tutti i decreti vescovili precedenti al presente, con i quali venivano determinati gli atti di straordinaria amministrazione e le procedure connesse al loro compimento.

Articolo 2

Per le persone giuridiche e soggette all'autorità dell'Ordinario della Diocesi di Noto, sono da ritenere atti di straordinaria amministrazione che richiedono la licenza dell'Ordinario diocesano:

A prescindere dall'entità del valore

- a) L'acquisizione di un bene stabile (per acquisto, donazione, testamento o per altro titolo).
- b) Gli atti di alienazione, cioè trasferimento di un diritto a contenuto patrimoniale ad altro soggetto come vendita, permuta, cessione a qualsiasi titolo, divisione etc. etc.).
- c) Gli atti che importino oneri per il patrimonio o ne mettano in pericolo la consistenza (come l'assunzione di un mutuo, l'accensione di debiti, l'iscrizione di ipoteca, la costituzione modifica e/o rinuncia a servitù, la modifica o affrancazione di enfiteusi, il rilascio di fideiussione, la costituzione, modifica o rinuncia a rendita perpetua, rinuncia e/o accettazione di donazioni o di lasciti con o senza oneri, la costituzione o la rinuncia al diritto di usufrutto, la definizione e/o accettazione di una transazione).
- d) Gli atti di gestione, che nel contesto economico del momento, possano comportare rischio in rapporto ai criteri di prudente e retta amministrazione, anche sotto il profilo pastorale, e precisamente:
 - inizio, subentro o assunzione di partecipazione in attività imprenditoriali o considerate commerciali ai fini fiscali;
 - la costituzione e/o la partecipazione in società di qualunque tipo;
 - la costituzione di un ramo di attività ONLUS

- locazione di immobili di qualsiasi durata e di qualsiasi valore;
- esecuzione di lavori di costruzione, ristrutturazione o manutenzione considerata straordinaria dalla norma civile, di qualsiasi valore;
- ogni atto relativo al restauro di beni di interesse artistico culturale, sia mobili che immobili;
- assunzione di personale dipendente, anche se temporaneo;
- l'ospitalità permanente, a qualsiasi titolo, nella casa canonica o altre proprietà ecclesiali;
- mutamento di destinazione d'uso di immobili di qualsiasi valore;
- introduzione di una causa davanti alla magistratura civile o comunque costituzione in giudizio pendente innanzi alla stessa, o innanzi collegi arbitrali, le giurisdizioni amministrative e speciali dello stato;
- la decisione di nuove voci di spesa rispetto a quelle indicate nel preventivo approvato, che comportino una spesa superiore al 25%;
- l'apertura di rapporti con Istituti di Credito, ivi compreso l'investimento di denaro;
- la cessione in uso a qualsiasi titolo (anche di comodato o locazione) o la mutazione d'uso di beni immobili;
- l'accettazione, la mutazione o la riduzione di Pie volontà o legati di Messe;
- ogni intervento o atto relativo a beni immobili o mobili dell'ente che abbiano carattere artistico, culturale, liturgico e storico (cioè beni immobili o mobili di culto e quelli che hanno più di cinquant'anni oppure che, pur avendo meno di cinquant'anni, hanno carattere di rilevante importanza architettonica e/o artistica;
- interventi di salvaguardia del patrimonio dell'ente in riferimento ai Piani Regolatori;
- il conferimento di incarichi professionali ad avvocati, notai, tecnici, progettisti o altri professionisti in genere.

II. Quando il valore supera gli Euro 5.000,00

- a) Alienazione di beni mobili di proprietà dell'ente, che non riguardino beni che abbiano carattere artistico o culturale, liturgico e storico;
- b) lavori di manutenzione ordinaria di immobili di proprietà dell'ente che rientrino tra quelli che abbiano carattere artistico o culturale, liturgico e storico;
- c) acquisto di beni mobili di qualsiasi genere.

Articolo 3

Per la validità dei negozi giuridici di cui ai superiori articoli i requisiti necessari sono i seguenti:

- a) per gli atti di valore compreso tra Euro 5.000,00 ad Euro 30.000,00**
 - parere scritto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario diocesano;
- b) per gli atti di valore compreso tra Euro 31.000,00 ad Euro 60.000,00**
 - parere scritto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
 - parere scritto del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- c) per gli atti di valore compreso tra Euro 61.000,00 ad Euro 120.000,00**
 - parere scritto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
 - parere scritto del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
 - parere scritto del Collegio dei Consultori;
 - autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;
- d) per gli atti di valore compreso tra Euro 121.000,00 ad Euro 240.000,00**

- parere scritto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici;
- consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici;
- consenso del Collegio dei Consultori;
- autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano;

e) per gli atti di valore superiore alla "somma massima"; di cui alla delibera della CEI, e per tutti gli atti relativi a beni donati alla persona giuridica per voto o beni preziosi di valore artistico e storico

- parere scritto del Consiglio Parrocchiale per gli Affari Economici
- consenso del Consiglio Diocesano per gli Affari Economici
- consenso del Collegio dei Consultori
- autorizzazione scritta della Santa Sede
- autorizzazione scritta dell'Ordinario Diocesano.

I pareri ed i consensi di cui sopra, nei rapporti con i terzi, si intenderanno regolarmente prestati ed emessi, con il rilascio della autorizzazione dell'ordinario diocesano.

Le autorizzazioni scritte dell'Ordinario Diocesano di cui al presente decreto, unitamente ad una copia autentica del decreto medesimo, devono essere allegati in ogni atto stipulato dalla persona giuridica sia a tutela della stessa che a tutela dei diritti dei terzi in relazione alla validità civile degli atti stessi.

DISPONE

Il presente decreto sia notificato a tutte le persone giuridiche soggette alla giurisdizione del Vescovo Diocesano e all'Ufficio del Governo perché sia inserito nel Registro delle Persone Giuridiche così da rendere opponibile ai terzi che gli Enti ecclesiastici civilmente riconosciuti della Diocesi di Noto, soggetti alla giurisdizione del Vescovo Diocesano, sono vincolati all'osservanza delle norme contenute nel presente decreto per la validità civile dei loro atti di straordinaria amministrazione.

Dato a Noto, il 12 Novembre 2024



Salvatore Rumeo

* Salvatore Rumeo
Vescovo di Noto

Can. Antonio Maria Forgione
Cancelliere Vescovile

Can. A.M. Forgione